

SIRIO
08.08.17
[Signature]

**Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante:
"Disposizioni per la qualificazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari".**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In questi anni, la denatalità e l'aumento della speranza di vita hanno prodotto un aumento della popolazione anziana e, di quella molto anziana, soggetta a patologie spesso invalidanti che necessitano di cure sanitarie e assistenziali continuative.

In Calabria, secondo il "Rapporto sulla non autosufficienza 2013" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si registra un costante aumento delle persone ultra 65enni e dei "grandi vecchi" over 85 che oggi rappresentano circa il 21% della popolazione, mentre le proiezioni stimano in Calabria per l'anno 2030 circa 140 mila anziani non autosufficienti.

Inoltre, secondo l'ISTAT, il numero delle persone disabili è prossimo al 6% della popolazione calabrese, pari all'incirca a 117.000 persone.

In questi anni la Regione ha sostenuto la centralità della persona nel sistema di welfare e che il prendersi cura delle persone non autosufficienti significa prendersi cura delle persone e delle stesse famiglie d'origine e, a tal fine, anche sul piano legislativo (l.r.23/2003) ha ribadito l'importanza di sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio.

Nonostante la rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie nel tempo si sia attrezzata per soddisfare la domanda a favore delle persone anziane e disabili con un ventaglio di unità d'offerta, non sempre i servizi - sia quelli residenziali che domiciliari - riescono a soddisfare la richiesta di aiuto e, quindi, è sempre più ampio il numero di famiglie che organizzano il proprio sistema di cura, ricorrendo a forme di care giving informale; si stimano, al riguardo, circa 30.000 assistenti familiari, o badanti, che prestano la loro attività al domicilio delle famiglie calabresi.

È anche opportuno sottolineare che in questa grave fase di recessione economica le stesse famiglie rischiano di essere ancora più fragili, in quanto sono costrette a sostenere finanziariamente un'alta percentuale dei costi dell'assistenza e, conseguentemente, sono più esposte a forme di impoverimento. Tale condizione di povertà innesca un circuito vizioso tra famiglie e assistenti familiari attraverso le forme di lavoro sommerso.

Pertanto, una delle strategie sempre più frequentemente adottate in questi anni dalle

famiglie calabresi è stata quella di ricorrere a collaboratori, prevalentemente donne straniere, solitamente definite “badanti” o “assistenti familiari”.

Questo fenomeno ha trovato terreno fertile per l’incontro di due bisogni diversi: da un lato quello delle famiglie, impegnate a ricercare per la cura dei propri malati soluzioni a costo accettabile ma che al tempo stesso offrano garanzia di continuità ed affidabilità; dall’altro l’ingresso sul mercato di una mano d’opera femminile immigrata disponibile al lavoro generico di cura, non qualificata e, spesso, non in regola con il permesso di soggiorno, frequentemente priva di alloggio e, quindi, proprio per queste contingenze interessata a un rapporto di lavoro anche poco remunerativo e possibilmente in nero.

Il rapporto fra le famiglie e le assistenti familiari è un rapporto che molto spesso nasce sulla base di una ricerca spontanea, sul passaparola, su scambi informativi di prossimità e porta con sé le difficoltà di un’intesa fra due mondi diversi, le problematicità di un rapporto di lavoro in cui la famiglia diventa datore di lavoro senza averne competenza.

L’offerta di lavoro oggi presente sul mercato vede interessato personale quasi esclusivamente proveniente da Paesi dell’Est Europeo, o extracomunitari, con modelli di vita, abitudini e vissuti culturali molto estranei ai nostri e, quindi, ancor più estranei ai modelli culturali e di vita propri delle persone più anziane.

In questo contesto e per rispondere a un bisogno nuovo si sono sviluppati negli anni recenti, tanto a livello nazionale, quanto a livello locale molti interventi diversi, a carattere spesso sperimentale, promossi dal Terzo Settore e dagli Enti Locali, sia sul versante dell’agevolazione dell’incontro fra domanda e offerta, sia sul versante della formazione delle persone che intraprendono la professione di assistente familiare.

L’incontro domanda/offerta e la formazione sono i tratti portanti del presente progetto di legge, in conformità alle vigenti leggi regionali in tema di welfare (l.r. 23/03) e in tema di formazione (l.r.53/2013). Costituisce anche un elemento di supporto al progetto in esame l’Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007 tra Governo, Regioni e Autonomie locali, che definisce le norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari.

È un dato di fatto quello per cui sono ormai numerose le iniziative di qualificazione delle assistenti familiari, accompagnate spesso dalla creazione di appositi elenchi provinciali

o comunali. Ma queste iniziative sono molto diverse fra loro e gli elementi di maggiore differenziazione risiedono nella durata dei corsi, nell'articolazione/organizzazione, nel tipo di argomenti affrontati, nel titolo rilasciato e negli eventuali crediti formativi riconosciuti.

Pertanto, c'è la necessità di definire profili e modelli formativi "omogenei" che garantiscano l'acquisizione di specifiche competenze per garantire condizioni uniformi di iscrizione negli elenchi di persone qualificate e che rappresentino un pre-requisito per la regolazione omogenea del mercato privato della cura.

Inoltre, è rilevante il numero di soggetti che svolgono, in assenza di una specifica qualifica professionale, prestazioni nell'ambito domestico-assistenziale sul territorio regionale, a volte con forme di lavoro sommerso e irregolare.

Proprio per questi motivi, la finalità del progetto di legge è quella di qualificare l'offerta di servizi domiciliari rivolta alla popolazione anziana o comunque in condizione di fragilità e di non autosufficienza, attraverso specifiche azioni di uniforme orientamento, formazione e valorizzazione del lavoro svolto dagli assistenti familiari come indicato negli articoli da 1 a 4.

Il provvedimento si compone di n. 11 articoli e si caratterizza, fra l'altro, per tre importanti elementi:

- sostenere l'istituzione a livello territoriale, con la collaborazione dei Comuni, del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, di sportelli per l'assistenza familiare (art. 6);
- Istituire i registri territoriali degli assistenti familiari (art.7);
- Garantire percorsi formativi per la figura di assistente familiare (art. 8)
- Garantire forme di sostegno economico a favore delle famiglie che, in qualità di datori di lavoro, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare (art.9).

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta mira a qualificare l'offerta di servizi domiciliari rivolta alla popolazione anziana o comunque in condizione di fragilità e di non autosufficienza, attraverso specifiche azioni di orientamento, formazione e valorizzazione del lavoro svolto dagli assistenti familiari come indicato negli articoli da 1 a 4.

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, il sostegno all'istituzione a livello territoriale, con la collaborazione dei Comuni, del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, di sportelli per l'assistenza familiare (art. 6); l'istituzione dei registri territoriali degli assistenti familiari (art.7); l'avviamento di percorsi formativi per la figura di assistente familiare (art. 8); ed infine misure di sostegno economico a favore delle famiglie che, in qualità di datori di lavoro, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare (art.9).

I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica, secondo quanto indicato nella Tabella 1 - Oneri finanziari del successivo "Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria". A tal fine l'articolo recante la norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione dell'art. 9 della presente legge € 600.000,00 per il 2017. Tali risorse sono già stanziati a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1207 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, mentre le spese per la realizzazione dei percorsi formativi di assistente familiare di cui all'articolo 8 della presente proposta si fa fronte, per l'anno 2017, nell'ambito della disponibilità delle risorse della programmazione comunitaria 2014/2020, allocate alla missione 15 "Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale", programma 04 "Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione professionale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. In merito alle spese relative agli articoli 6 e 7 è

demandato ad un ulteriore atto della Giunta regionale l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione corrente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: " "Disposizioni per la qualificazione e il sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari". "

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Nessun onere, reca principi e finalità della legge	//	//	//
2	Nessun onere reca la definizione della tipologia di attività	//	//	//
3	Nessun onere reca la definizione della figura di Assistente familiare	//	//	//
4	Nessun onere indica i destinatari della legge	//	//	//
5	Nessun onere reca i compiti dei soggetti protagonisti attivi della presente legge.	//	//	//
6	Sportelli territoriali per assistenti familiari: è demandata alla Giunta regionale l'individuazione degli oneri relativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione corrente	//	//	//
7	Registri territoriali per assistenti familiari: è demandata alla Giunta regionale l'individuazione degli oneri relativi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione corrente	//	//	//
8	Interventi di sostegno assistenza familiare	C	P	600.000,00 €
9	Oneri per la realizzazione di percorsi formativi di assistente familiare	C	P	100.000,00 €
	TOTALE			700.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Art. 8 I criteri per la quantificazione delle spese sono quelli utilizzati per la quantizzazione degli interventi realizzati negli scorsi anni dalla regione per il sostegno alla categoria di persone non autosufficienti. Considerato che il Settore "Politiche sociali" del Dipartimento regionale "Lavoro" ha fissato in euro 600,00 mensili il contributo da destinare alle famiglie per il supporto alla persona con disabilità; tenuto conto, quindi, del numero di potenziali beneficiari che si aggira intorno a 1000, la cifra necessaria per i buoni non dovrebbe essere complessivamente superiore a 600.000,00 €.

Art. 9 Oneri per la realizzazione di percorsi formativi di assistente familiare. Le spese discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 9 sono state stimate considerato il costo medio affrontato dalla Regione Veneto per la realizzazione di una simile attività di cui alla delibera della giunta regionale 19 del 18 febbraio 2014 (Progetto di percorsi formativi per addetti all'assistenza alla famiglia e di primo soccorso...), il cui costo stimato è pari euro 100.000,00 con i quali l'ULSS 13 realizzerà almeno 5 corsi di formazione per addetti all'assistenza familiare di 32 ore ciascuno. Pertanto, dal momento che i corsi di formazione da organizzare saranno di uno per ciascuna provincia il costo potrebbe essere stimato equivalente.

Copertura finanziaria

La norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione dell'art. 8 della presente legge € 600.000,00 per il 2017. Tali risorse sono già stanziata a bilancio alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" programma 1207 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, mentre le spese per la realizzazione dei percorsi formativi di assistente familiare di cui all'articolo 9 della presente legge si fa fronte, per l'anno 2017, nell'ambito della disponibilità delle risorse della programmazione comunitaria 2014/2020, allocate alla missione 15 "Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale", programma 04 "Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione professionale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. In merito alle spese relative agli articoli 6 e 7 è demandato ad un ulteriore atto della Giunta regionale l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione corrente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Titolo	Anno 2017 - €	Anno 2018 - €	Anno 2019 - €	Totale €
12/1207/1 IMPIEGO DELLA QUOTA INDISTINTA E DELLE QUOTE FINALIZZATE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	600.000	//	//	600.000
15/1504/1 FORMAZIONE PROFESSIONALE	100.000	//	//	100.000
Totale	700.000	//	//	700.000

Art. 1.
(Principi e finalità)

1. La Regione valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, in conformità ai principi della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria - in attuazione della legge n. 328/2000).
2. Nel rispetto delle specifiche competenze collaborano e concorrono, tra gli altri, all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
 - a) la Regione;
 - b) gli enti locali;
 - c) le aziende sanitarie provinciali;
 - d) gli organismi del terzo settore;
 - e) le organizzazioni sindacali e i loro enti di patronato;
 - f) gli enti accreditati al sistema regionale di istruzione, formazione e lavoro.

Art. 2.
(Lavoro di assistenza e cura)

1. Per lavoro di assistenza e cura, nell'accezione del prendersi cura, s'intendono tutti gli interventi di natura assistenziale e domestica prestati in modo continuativo come attività di supporto, anche in sostituzione del nucleo familiare dell'assistito, finalizzati a prevenire, ridurre o rimuovere situazioni di disagio e di fragilità nei confronti di persone in condizioni di non autosufficienza, temporanea, parziale o permanente, per stato di cronicità e volti a favorire la permanenza della persona fragile nel proprio contesto socio ambientale di vita per il suo benessere.

Art. 3.
(Assistente familiare)

1. L'assistente familiare svolge lavoro di assistenza e cura in favore delle persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità, in conformità ai requisiti e alle disposizioni di cui alla presente legge e alle leggi vigenti in materia.

Art. 4.
(Destinatari)

1. Sono destinatari delle misure di cui alla presente legge:
 - a) le persone che si trovano nella condizione di fragilità, non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità

e le loro famiglie, che intendono assumere o hanno assunto un assistente familiare;

b) coloro che svolgono o che intendono svolgere lavoro di assistenza e cura a domicilio in qualità di assistente familiare.

Art. 5.
(Compiti della Regione)

1. La Regione in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, per perseguire le finalità della presente legge:

a) promuove sul territorio regionale percorsi formativi in coerenza con il proprio sistema regionale di formazione professionale;

b) promuove, nell'ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro e valorizzare la qualità delle prestazioni rese alle persone assistite;

c) favorisce l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e la relativa connessione in rete con il sistema socio-sanitario regionale e con l'offerta di servizi sociali dei comuni, per assicurare alle persone che necessitano di assistenza e alle loro famiglie la scelta del servizio più appropriato;

d) programma annualmente forme di sostegno economico a favore delle persone assistite o delle loro famiglie che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare, previa valutazione della situazione economica, anche attraverso modalità che tengono conto dei carichi assistenziali di coloro che accedono alle prestazioni sociali agevolate;

e) promuove le linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri territoriali degli assistenti familiari d'intesa con i piani di zona degli enti locali;

f) promuove, attraverso le asp e in collaborazione con i medici di cure primarie, campagne di comunicazione sociale volte alla valorizzazione del lavoro di cura svolto dall'assistente familiare.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il piano delle azioni, restituendo alla competente commissione consiliare opportuna informativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

3. È demandata ad un successivo atto della Giunta l'individuazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi relativi all'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione corrente e senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 6.
(Sportelli per l'assistenza familiare)

1. I comuni o gli ambiti territoriali, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato, attraverso gli strumenti della programmazione sociale di cui alla l.r. 23/2003 e in conformità alle linee guida regionali, possono istituire gli sportelli per l'assistenza familiare.
2. Rientrano tra le attività dello sportello:
 - a) l'ascolto e la valutazione del bisogno reale, l'orientamento e l'informazione in tema di assistenza familiare e della rete dei servizi assistenziali, anche rispetto alle esigenze formative dei familiari;
 - b) la tenuta e la gestione dei registri territoriali degli assistenti familiari di cui all'articolo 7;
 - c) l'assistenza nella ricerca e nella selezione di un assistente familiare tra quelli iscritti al registro con competenze ed esperienze adeguate ai bisogni di assistenza;
 - d) l'informazione sui soggetti competenti ad assistere la famiglia nelle procedure di assunzione dell'assistente familiare e in ogni obbligo correlato;
 - e) l'informazione sull'accesso agli interventi di sostegno economico.

Art. 7.

(Registri territoriali degli assistenti familiari)

1. In conformità alle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sono istituiti i registri degli assistenti familiari, gestiti dagli sportelli dei comuni o degli ambiti territoriali.
2. Nei registri sono contenute le informazioni relative alle competenze acquisite dai soggetti iscritti, ai percorsi di formazione e alle disponibilità orarie.
3. Possono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari le persone maggiorenni, in assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti e in possesso alternativamente di:
 - a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario riconosciuti nell'Unione europea;
 - b) attestati di competenza di cui all'articolo 8;
 - c) esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno 3 mesi, certificate da regolare contratto di lavoro.
4. Le persone, non appartenenti all'Unione europea, che intendono iscriversi ai registri territoriali degli assistenti familiari, devono essere in possesso alternativamente dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c).
5. È possibile l'iscrizione contemporanea a più registri territoriali degli assistenti familiari.
6. I registri territoriali degli assistenti familiari sono pubblici e consultabili sui siti internet istituzionali dei comuni, delle asp e della Regione.
7. L'iscrizione ai registri territoriali non costituisce un requisito per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare.

Art. 8.

(Formazione dell'assistente familiare)

1. La Regione promuove, anche nell'ambito dei programmi regionali di inserimento lavorativo, cinque percorsi formativi annuali per assistenti familiari, uno per ciascuna provincia, sulla base degli specifici standard professionali e formativi, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 53 (Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale).
2. I partecipanti alle iniziative formative devono aver compiuto i diciotto anni di età, essere residenti in Calabria e, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno e una conoscenza di base della lingua italiana.
3. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui alla l.r. 53/2013, necessario per l'iscrizione nei registri territoriali degli assistenti familiari, è conseguente al superamento di un esame teorico-pratico al termine del percorso di formazione. L'Ente di formazione accreditato valuta l'esperienza di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), ai fini del riconoscimento di crediti formativi, secondo le indicazioni regionali.
4. L'attestato di competenza di assistente familiare è riconosciuto quale credito formativo per l'accesso agli ulteriori percorsi di formazione del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona.

Art. 9.

(Interventi di sostegno economico)

1. La Regione sostiene le persone singole fragili e le famiglie fragili che si avvalgono di assistenti familiari attraverso la concessione di contributi.
2. Il contributo è concesso, nei limiti delle previsioni di accesso alle prestazioni sociali agevolate, ed è spendibile da parte della famiglia nell'ambito della rete degli assistenti familiari iscritti al registro di cui all'articolo 7 e sempre che il relativo contratto di lavoro sia conforme alla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 8 della presente legge si fa fronte con le risorse allocate per l'esercizio finanziario 2017 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – "Programma" 7 per un importo di € 600,000,00 su base annua.
2. Per il finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 9 della presente legge si fa fronte con le risorse allocate per l'esercizio finanziario 2017 alla

Missione 15 "Formazione professionale" – "Programma" 04 per un importo di € 100,000,00 su base annua.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Per gli anni 2018 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

Art. 11.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Reggio Calabria 8 agosto 2017

Il Consigliere regionale

Franco SERGIO

